

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)

RENTRI (**Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti**) è il sistema italiano per la tracciabilità dei rifiuti, introdotto dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in attuazione delle direttive europee sull'economia circolare. È gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

A cosa serve RENTRI?

Il RENTRI sostituirà progressivamente l'attuale sistema cartaceo di gestione dei rifiuti, basato su:

- Formulare di identificazione rifiuti (FIR)
- Registri di carico e scarico
- Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

Il suo scopo è **digitalizzare e semplificare la gestione dei rifiuti speciali**, migliorando il controllo e la trasparenza nella movimentazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Chi deve iscriversi a RENTRI?

L'iscrizione al RENTRI sarà obbligatoria per:

- **Produttori iniziali di rifiuti pericolosi**
- **Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi**
- **Trasportatori e intermediari di rifiuti**
- **Impianti di trattamento, smaltimento e recupero**
- **Altri soggetti obbligati secondo le norme vigenti**

Vantaggi del RENTRI

- Riduzione della burocrazia grazie alla digitalizzazione dei documenti
- Maggiore trasparenza e controllo sulla gestione dei rifiuti
- Tracciabilità in tempo reale, riducendo i rischi di illeciti ambientali
- Facilitazione per le imprese nel rispetto delle normative europee

Quando entra in vigore?

L'adozione del RENTRI avverrà in modo progressivo, con scadenze differenziate per l'iscrizione e l'adeguamento degli operatori coinvolti. Le principali tappe sono le seguenti:

Dal 15 dicembre 2024 **al 13 febbraio 2025**: Obbligo di iscrizione per:

1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
2. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale.
3. Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
4. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
5. Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.



Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025:

1. Obbligo di iscrizione per produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti.

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026:

1. Obbligo di iscrizione per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

A partire dal 13 febbraio 2025, tutti gli operatori, indipendentemente dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, dovranno utilizzare i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e i nuovi formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), che dovranno essere vidimati digitalmente.

Per gli operatori obbligati all'iscrizione al RENTRI, la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale diventerà obbligatoria a partire dalla data di iscrizione. Inoltre, dal **13 febbraio 2026**, il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) dovrà essere emesso e gestito esclusivamente in modalità digitale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare il sito ufficiale del RENTRI o contattare le autorità competenti.

Ricordiamo che le imprese **edili** sono soggette a specifiche regole per la gestione del **registro di carico e scarico dei rifiuti**, in base alla normativa vigente e alle novità introdotte con il **RENTRI** e nello specifico le imprese edili devono compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti nei seguenti casi:

1. Se producono rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.
2. Se producono rifiuti non pericolosi e hanno più di 10 dipendenti.
3. Se effettuano attività di trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione o commercio di rifiuti.

Le imprese edili che producono **rifiuti non pericolosi e hanno meno di 10 dipendenti non** sono obbligate a tenere il registro di carico e scarico.

Registro di Carico e di Scarico

Il registro deve essere aggiornato **entro 10 giorni lavorativi** dalla produzione o movimentazione del rifiuto.

Il registro deve essere **vidimato digitalmente** attraverso il **RENTRI**.

Deve essere conservato per almeno **5 anni**.

È soggetto a controlli da parte degli enti preposti (ARPA, Guardia di Finanza, Carabinieri NOE, ecc.).

L'iscrizione al RENTRI avviene on line attraverso il seguente link: <https://www.rentri.gov.it/it>

Restiamo a Vs. disposizione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Madone, 08 febbraio 2025

